

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 maggio 2022, n. 156

VAS-1838-VAL L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, relativa all' "Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia" - PARERE MOTIVATO.

**la Dirigente ad interim della Sezione regionale "Autorizzazioni Ambientali"
e il Dirigente ad interim del Servizio regionale "VIA-VINCA"**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la L.7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione d'Impatto Ambientale di progetti ed alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss.mm.ii.;

VISTO Regolamento regionale del 9 ottobre 2013, n.18 di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del 12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", con particolare riferimento all'art.6 relativo alla Valutazione d'Incidenza.

VISTA la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";

VISTA la DGR n. 1362 del 24/07/2018 avente ad oggetto: "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003*";

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*";

VISTA la D.G.R. n.1518 del 31 luglio 2015 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la Determinazione n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31

luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.G.R. n.211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.176 del 28 maggio 2020, recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*";

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la D.G.R. n.85 del 22.02.2021, avente ad oggetto "*Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR*";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 21/05/2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati "Coordinamento VAS", conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, e "Ulivi Monumentali", conferito alla dott.ssa Agr. Antonia Sasso, entrambi funzionari in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

VISTA la D.G.R. n.674 del 26.04.2021, avente ad oggetto "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale*";

VISTA la D.G.R. n.1084 del 30.06.2021, avente ad oggetto "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta reg.*", con cui sono stati prorogati sino al 31.08.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza al 30.06.2021, tra cui l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione 1° luglio 2021, n.4 che, in attuazione della succitata DGR n.1084/2021, ha prorogato sino alla data del 31 agosto 2021, gli incarichi di direzione dei Servizi già in proroga al 30 giugno 2021, come individuati ai punti 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.324 del 27/07/2021, con è stato attribuito, tra gli altri, l'incarico di responsabilità equiparato a Posizione Organizzativa, denominato "*Valutazione Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale*" al Dott. Giovanni Zaccaria, funzionario tecnico di categoria D in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

VISTA la D.G.R. n.1424 dell'01.09.2021, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza al 30.06.2021, tra cui l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione 1° settembre 2021, n. 7 che, in attuazione della succitata DGR n.1424/2021, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021, tra cui l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.G.R. n.1575 del 30.09.2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021 sino alla nomina del Dirigente titolare;

VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28 ottobre 2021, con cui è stata disposta l'ulteriore proroga gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione 3 novembre 2021, n. 17 che, in attuazione della succitata DGR n.1734/2021, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, tra cui l'incarico ad interim di direzione del Servizio regionale VIA-VINCA, conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n.20 del 4/11/2021 con cui sono state conferite *"le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche"* con *"decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio"*;

VISTA la D.G.R. n.56 del 31 gennaio 2022, con cui la Giunta regionale ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 gennaio 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino al 28 febbraio 2022, tra cui l'incarico ad interim di direzione del Servizio regionale VIA-VINCA, conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione 1° febbraio 2022, n.7 che, in attuazione della succitata DGR n.56/2022, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022, tra cui l'incarico ad interim di direzione del Servizio regionale VIA-VINCA, conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 09 del 4/03/2022 con cui sono state conferite le funzioni di direzione ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'Arch. Vincenzo Lasorella *"con decorrenza 1° marzo 2022 [...] per un periodo di tre anni, rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 22/2021"*;

Premesso che:

- con nota prot.r_puglia/AOO_090/PROT/06/12/2021/0017645, pervenuta a mezzo PEC in data 6/12/2021 ed acquisita in data 13/12/2021 al n.18121 di protocollo di questa Sezione regionale, il Servizio regionale Bonifiche e Pianificazione comunicava alla scrivente autorità competente l'avvio della procedura di VAS relativa all'aggiornamento del Piano regionale in oggetto, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n.1908 del 25/11/2021 (BURP n.183 del 28/11/2021) e composto dai seguenti elaborati:
 - A. Relazione di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);
 - B. Rapporto ambientale, comprensivo dello studio di incidenza ambientale;
 - C. Sintesi non Tecnica;
- la suddetta Deliberazione di Giunta precisava: *"il PRGRS approvato nel 2009 e il suo aggiornamento del 2015 sono stati entrambi sottoposti a procedura di VAS, sentita l'Autorità competente, al fine di evitare duplicazioni di valutazione, si può ritenere che siano state assolte le fasi preliminari, di cui all'art. 9 della L.R. 44/2012 s.m.i., di consultazione tra il proponente/autorità procedente e l'autorità competente per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale"*, pertanto con la medesima nota prot.17645/2021 si comunicava ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito SCMA) l'avvio della fase di consultazione pubblica VAS del piano ai sensi dell'art.14, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006, come modificato dall'art.18, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge n.152 del 2021, per la durata di 45 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso al pubblico sul BURP n.153 del 09/12/2021, indicando i seguenti indirizzi <http://trasparenza.regione.puglia.it> - sezione "Provvedimenti" e <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente>, per la

consultazione della suddetta documentazione, nonché le modalità di trasmissione delle osservazioni da parte del pubblico e degli SCMA;

- con nota Prot. r_puglia/AOO_089-122 del 10/01/2022 questa Sezione regionale comunicava all'autorità procedente l'avvio dell'endoprocedimento VAS di propria competenza, volto all'espressione del parere motivato VAS, nonché l'avvenuta pubblicazione degli elaborati di piano, comprensivi di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica sull'apposita Sezione del Portale Ambientale regionale (http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure++VAS) ai sensi dell'art.11 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii;
- nel corso della suddetta fase di consultazione pubblica VAS risultano pervenuti a questa Sezione regionale ed all'autorità procedente i seguenti contributi/pareri/osservazioni da parte dei SCMA e del pubblico interessato:
 1. ARPA Puglia-Direzione Scientifica-UOC Ambienti Naturali, con nota prot.3012 del 17/01/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 26/01/2022 al n.829 di protocollo di questa Sezione;
 2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot.1214 del 18/01/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 19/01/2022 al n.486 di protocollo di questa Sezione;
 3. Maecello Seclì, Presidente di "Italia Nostra" Onlus – Sezione Sud Salento, con sede a Parabita, con PEC del 27/01/2022, acquisita in data 31/01/2022 al n.1010 di protocollo di questa Sezione;
 4. Servizio regionale "Risorse Idriche", con nota prot.AOO75-1385 del 21/02/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 14/03/2022 al n.3226 di protocollo di questa Sezione;
 5. Servizio regionale "Risorse Idriche", con nota prot.AOO75-1454 del 23/02/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 14/03/2022 al n.3225 di protocollo di questa Sezione;
- conclusa la suddetta fase di consultazione pubblica VAS, con nota prot.AOO_090-4588 del 05/04/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n.4496 di protocollo di questa Sezione regionale, l'autorità procedente comunicava: *"a seguito delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti, la Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche, di concerto con la Direzione del Dipartimento, ha provveduto ad aggiornare tutti i documenti di Piano in materia di gestione dei rifiuti speciali. Con la presente ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/2012, il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione della Regione Puglia - giusta delega prot. r_puglia/AOO_090/PROT/02/12/2021/0017519 del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti - in qualità di Autorità Procedente, trasmette all'Autorità Competente VAS, ai fini dell'espressione del parere motivato, la seguente documentazione"* in f.to elettronico, tramite il link <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16m95niBqGNZd34wQibzcv2DYVWP24N5>:
 1. Cartella A: istanze e pareri pervenuti nella fase di consultazione pubblica da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e del Pubblico interessato;
 2. Cartella B: proposta del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza e Sintesi non Tecnica.
 3. Cartella C: Report relativo alle osservazioni pervenute in cui sono riportate una breve sintesi delle stesse ed il relativo stato di recepimento nei documenti;
- con nota prot.AOO_089-2897 del 06/04/2022, avente ad oggetto: *"Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali adottato con DGR n.1908 del 25.11.2021. Priorità espressione parere motivato VAS", con cui si disponeva "di dare precedenza alle attività tecnico-istruttorie per l'espressione del parere motivato – ex art.15 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. – dello strumento di pianificazione in materia di rifiuti speciali trasmesso dall'Autorità Procedente con nota prot.n.4588 del 5 aprile 2022. Tanto in ragione di quanto rappresentato dal MITE (rif. Nota prot. 10134 del 14 maggio 2021), ovvero che l'aggiornamento del Piano rappresenta una condizione abilitante 2.6 necessaria per accedere alle risorse per lo sviluppo dell'economia circolare";*

Tutto quanto sopra premesso, dato atto che nell'ambito della presente procedura VAS:

- l'Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Bonifiche e Pianificazione, a cui il Modello organizzativo regionale MAIA 2.0 attribuisce, tra le altre, la competenza relativa alla redazione /aggiornamento del piano di che trattasi per l'approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, lett d) della L.R. n. 7/1997;
- l'Autorità competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali, afferente al Dipartimento regionale

“Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, ai sensi dell’art.4, comma 2, della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. il Piano in oggetto è altresì sottoposto alla Valutazione di Incidenza, in virtù della presenza di Siti della Rete Natura 2000 nel territorio regionale oggetto del Piano di che trattasi;
- ai sensi dell’art.6, comma 1-bis lett. a) della L.R.n.11/2001 ss.mm.ii., l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza per i “Piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” è il Servizio regionale VIA/VINCA, afferente alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- ai sensi dell’art.17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la Valutazione di Incidenza.

Preso atto che

- con Deliberazione n. 2668 del 28.12.2009, pubblicata sul BURP n. 16 del 26.01.2010, la Giunta della Regione Puglia approvava *l’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali*;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 23/4/2015 è stato aggiornato il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia;
- con Deliberazione n.1908 del 25/11/2021, pubblicata sul BURP n.183 del 28/11/2021, la Giunta della Regione Puglia adottava l’aggiornamento del Piano regionale in oggetto e avviava la consultazione pubblica relativa alla procedura di VAS;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 610 del 23/12/2009, l’allora Ufficio regionale Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS presso l’Assessorato all’Ambiente emetteva il parere motivato comprensivo di Valutazione d’Incidenza dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (d’ora in poi PRGRS) a valle della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica con le seguenti osservazioni (nn.1 e 2) e prescrizioni della Vinca (dalla n. 3 alla 8) che si riportano:
 1. *“Delle motivazioni delle scelte operate a riguardo si dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 4/2008.”*
 2. *“dovranno essere esplicitate le risorse necessarie e/o le modalità per dare seguito alle misure di monitoraggio indicate”*
 3. *“si rammenta la vigenza delle misure di conservazione previste dal R.R. n. 28 del 22.12.2008 (BURP n. 200 del 23.12.2008) “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei ‘Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”, che all’art. lettera m “prevedono il divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti”;*
 4. *con riferimento al riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione si rammenta che il medesimo R.R. 28/2008 (art. 5 comma l) vieta nelle ZPS l’“utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali”;*
 5. *le discariche e gli impianti che ricadono nell’area buffer individuata dal Piano devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ai sensi delle direttive 79/409/CEE Uccelli e 92/43/CEE Habitat*
 6. *nel caso dei Siti Rete Natura 2000 per i quali è stato redatto il Piano di gestione occorre considerare le norme in esso contenute;*
 7. *nelle aree naturali protette, vigono le norme di cui alle relative leggi istitutive;*
 8. *per le cave già realizzate nelle ZPS si rammenta che vi è “l’obbligo di recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici” (art. 5 comma 1 lettera p).”*
- con Determina Dirigenziale n. 101 del 19/3/2015, l’allora Ufficio regionale VAS presso l’Assessorato all’Ambiente escludeva l’Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali -

Azzonamento del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. con le condizioni sotto riportate (da A a K) e non si richiedeva l'attivazione della procedura di Valutazione Appropriata di Incidenza Ambientale (livello 2 ex DGR 304/2006) con le seguenti prescrizioni (da 1 a 8) "in aggiunta a quelle già indicate nel precedente parere di Valutazione d'incidenza del PRGRS":

1. *si recepisca tutto quanto indicato nella nota prot. n. AOO_090/2288 del 4/3/2015;*
2. *si tenga conto delle NTA dei relativi Piani di gestione dei siti Natura 2000, ove presenti, in merito alla tematica rifiuti;*
3. *si inseriscano i seguenti obblighi:*
 - a. *"in fase di rinnovo di autorizzazione devono essere attivate iniziative volte alla delocalizzazione:*
 1. *per le discariche esistenti all'interno siti Rete Natura 2000 o di aree protette;*
 2. *per gli impianti esistenti diversi dalle discariche all'interno siti Rete Natura 2000;*
 - b. *in fase di rinnovo di autorizzazione vanno privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione o devono essere previste idonee misure di mitigazione/compensazione:*
 1. *per gli impianti esistenti diversi dalle discariche, all'interno di aree protette;*
 2. *per gli impianti esistenti, all'interno di zone umide ai sensi del DPR 448/76 o della relativa area buffer o nelle aree buffer dei siti Rete Natura 2000 o di aree protette, così come definite dai criteri di localizzazione;*
4. *si prescriva che si inseriscano nei previsti studi di incidenza, le informazioni necessarie:*
 - a. *a valutare gli impatti dovuti al traffico indotto dall'impianto nei siti rete Natura 2000,*
 - b. *a minimizzare gli impatti in fase di cantiere, in particolare ad esempio:*
 - *valutare attentamente la scelta del periodo di realizzazione degli interventi in maniera tale che non coincida con la fase di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica,*
 - *organizzare i cantieri in modo da ottimizzare i trasporti dei materiali e le movimentazioni dei mezzi di lavoro,*
 - *sottoporre le macchine ad adeguata manutenzione per evitare anomale emissioni acustiche e/o immissioni di sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici;*
5. *si includano fra i "siti ad elevata sensibilità" di cui alle "misure di compensazione" (scheda D), anche quelli caratterizzati dalla presenza di ulivi monumentali ai sensi della L. R. n. 14/2007 e ss.mm.ii. e dalla presenza delle componenti botanico-vegetazionali, delle aree protette e dei siti naturalistici individuate dal PPTR;*
6. *si preveda, al fine della valutazione della necessità delle "misure di compensazione", anche la "vicinanza" ai "siti ad elevata sensibilità" definendo la stessa pari all'area buffer per i siti Rete natura 2000, le aree protette e le zone umide e almeno 500 m per le altre fattispecie;*
7. *si prescriva che nelle valutazioni d'incidenza di nuovi impianti o di modifiche agli stessi ricadenti nelle aree buffer delle aree Rete Natura 2000, sia inserita in ogni caso, qualora l'esito sia favorevole, la prescrizione relativa alla:*
 - a. *realizzazione di monitoraggi post operam ambientali e sullo stato di conservazione di flora e fauna nei SIC/ZPS interessati,*
 - b. *previsione di idonee misure di compensazione rispetto ai siti rete Natura 2000;*
8. *si includa fra "le misure di compensazione" previste finalizzate alla tutela dell'ambiente naturale anche le seguenti indicazioni, dettagliandole eventualmente per tipologie di impianti:*
 - a. *localizzare adeguatamente gli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie o da habitat in base alla verifica delle zone di ricaduta degli inquinanti;*
 - b. *predisporre barriere acustiche per impianti e macchinari;*
 - c. *realizzare alberatura ad alto fusto a confine per contenere diffusione polveri;*
 - d. *favorire l'intermodalità dei trasporti, con utilizzo del trasporto su ferrovia; utilizzo di mezzi su gomma a basse emissioni;*

- e. predisporre a norma di legge le reti di collettamento e trattamento acque meteoriche;
 - f. utilizzare le migliori tecnologie disponibili per il trattamento degli scarichi.
 - g. realizzare misure di compensazione per i gas serra prodotti;
 - h. utilizzare mezzi d'opera a basso impatto e le tecnologie migliori disponibili per i macchinari che effettueranno le operazioni di trattamento per evitare il disperdersi di polveri o per l'abbattimento degli inquinanti.(...)
- A. *“si richiamino gli impegni assunti con DGR n. 2668 del 28.12.2009 di approvazione del PRGRS in particolare in merito allo svolgimento del piano di monitoraggio dello stesso;*
- B. *sia integrato e modificato secondo le indicazioni e le proposte contenute nella nota prot. n. AOO_090/2288 del 4/3/2015;*
- C. *si inserisca al punto secondo del secondo capoverso del paragrafo 15.1 anche il riferimento all'art. 267 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*
- D. *si richiami nel paragrafo 15.1 in modo esplicito che le disposizioni inerenti l'applicazione dei criteri di localizzazione non esonerano il proponente dalla verifica dell'acquisizione delle necessarie valutazioni di compatibilità ambientale, nel rispetto delle norme di cui alla parte Seconda del Decreto.*
- E. *si valuti l'opportunità di sostituire i termini “modifiche sostanziali” o “varianti sostanziali” a pag. 6 dell'aggiornamento con “modifiche” riferendosi unicamente alla definizione di cui al punto b) primo capoverso del cap. 15.1. al fine di evitare possibile confusione con le analoghe definizioni di cui alle procedure di VIA e AIA.*
- F. *si specifichino a pagina 7 quali piani e norme possano essere considerate “prevalenti” al piano in oggetto.*
- G. *si chiarisca il criterio “vincolante” al paragrafo 15.2 ed a pagina 13, nei termini di evitare possibili contraddizioni con gli altri criteri di localizzazione del piano;*
- H. *si aggiungano nella tabella a pagina 13 le tipologie di impianti per cui la destinazione urbanistica “agricola” non si considera vincolo “escludente”, bensì “penalizzante”.*
- I. *si richiamino nel nuovo paragrafo, relativo all'integrazione delle procedure, il rispetto in qualsiasi caso delle disposizioni di cui agli artt. 10 co. 2 e 208 co. 4 lett. d del D.L.gs. 152/06 e smi relativamente al coordinamento fra le procedure VIA-AIA e Autorizzazione Unica-VIA.*
- J. *si sostituisca l'ultimo paragrafo di pagina 6 dell'aggiornamento in oggetto con le seguenti disposizioni:*
- *“Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente allo componente interessata dal vincolo;*
 - *Nel caso di vincolo penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente allo componente interessata dal vincolo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti.*
- K. *si modifichino le “misure di compensazione” di cui al capitolo 15.3, come di seguito:*
- *si indichino fra i fattori da tenere in considerazione per la valutazione delle misure anche “la vicinanza” a siti “critici” o “ad elevata sensibilità”, definendola almeno a 500 m dal sito stesso;*
 - *si definiscano i suddetti siti, riferendosi anche alle aree sottoposte a vincolo penalizzante di cui ai criteri di localizzazione, o fornendo un unico elenco dettagliato dei siti o caso per caso come di seguito un esempio:*

- *Scheda A: alla fine del 4° punto si aggiunga il seguente “(aree di crisi ambientale, aree sottoposte ai Piani di cui agli art. 9, 10 e 13 del D.Lgs. 155/10 e s.m.i, aree in cui si sono verificati accertati superamenti, aree in cui sono presenti uno o più impianti sottoposti ad AIA, ecc.)*
- *Scheda B: alla fine del 3° punto fra parentesi inserire “componenti idrologiche individuate dal PPTR e Zone vulnerabili ai nitrati, Zone A e B di protezione idrogeologica e aree limitrofe al Canale Principale di cui al PTA e aree a bassa pericolosità idraulica o rischio idrogeologico, indipendentemente dalla loro denominazione, ecc.)*

Considerati altresì i seguenti commi della L.R. 44/2012 s.m.i

- comma 4 dell’art. 7 *“Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l’autorità procedente può, d’intesa con il proponente, presentare direttamente un’istanza di VAS relativa a piani e programmi per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità, laddove disponga di elementi sufficienti a ritenere che i predetti piani o programmi possano comportare impatti significativi sull’ambiente”.*
- comma 6 dell’art. 9 *“Al fine di evitare duplicazioni, l’autorità competente può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 conclusa con l’assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione preliminare”.*

Preso atto che l’Autorità procedente, sentita l’Autorità competente, ha ritenuto quindi:

- di avviare direttamente la procedura di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. 44/2012 e s.m.i.
- assolte le fasi preliminari, di cui all’artt. 9 della L.R. 44/2012 s.m.i., di consultazione tra il proponente/autorità procedente e l’autorità competente per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, sulla base di quanto emerso nelle precedenti valutazioni ambientali.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO

L’attività tecnico-istruttoria di cui al presente provvedimento è stata svolta ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i sulla base degli elaborati tecnici del Piano, così come trasmessi dall’Autorità procedente con note prot.... che comprende gli esiti della consultazione pubblica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, come di seguito illustrato:

- o la Sezione regionale ha pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica sul BURP n.183 del 28/11/2021 e ha trasmesso apposita comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale;
- o gli elaborati del Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati depositati per 45 giorni presso gli uffici regionali, nonché presso le sedi della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi. e pubblicati sul sito web istituzionale nell’Area Trasparenza del sito web della Regione Puglia al seguente indirizzo <http://trasparenza.regione.puglia.it>, nella sezione “Provvedimenti”, nonché nella sezione Ambiente del Portale PUGLIA.CON della Regione Puglia al seguente indirizzo internet <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/>, nell’ambito Pianificazione ambientale, sezione “Rifiuti e Bonifiche”, come disciplinato dall’articolo 11 della L.R. 44/2012,
- o nel corso della fase di consultazione pubblica VAS sono pervenuti all’autorità procedente n. 18 contributi/osservazioni dai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente interessati e Pubblico Interessato:
 1. Adriano Pistilli
 2. Provincia BR
 3. Confindustria Cisamambiente
 4. Unità di misura
 5. ARPA Puglia
 6. MITE
 7. ASI TA
 8. Min cultura - Segretariato Regionale per la Puglia
 9. DIPAR

10. Ministero Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
11. Confindustria
12. ADB appennino merid
13. Italia Nostra Onlus
14. Dupont
15. FISE ASSOAMBIENTE
16. COMUNE DI BARI
17. PROVINCIA DI BAT
18. Risorse idriche

o nell'elaborato "*tab osservazioni e riscontri_14_03_2022*" si è dato atto delle osservazioni pervenute, del relativo esame, controdeduzione e indicazione degli elaborati di piano modificati nel caso di accoglimento o parziale accoglimento dell'osservazione.

(01) SI OSSERVA che in merito ad alcuni aspetti emersi dai SCMA e dal pubblico, che di seguito si riportano, l'Autorità procedente ha fornito riscontri sintetici, che meritano invece un maggiore approfondimento, in quanto le conseguenti considerazioni ambientali influiscono su alcuni contenuti del Rapporto Ambientale:

- a. mancata correlazione fra l'analisi swot e gli obiettivi/azioni del Piano (MITE osservazione n. 2.3 - Analisi di contesto)
- b. "l'elenco degli strumenti di pianificazione vigente di riferimento sia integrato con l'indicazione tra questi del Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia" che ha individuato e designato le aree tratturali della Regione (Min cultura - Segretariato Regionale per la Puglia - Rapporto con altri piani)
- c. possibile incoerenza fra il criterio penalizzante (che nel piano vigente era escludente) relativo alla localizzazione degli impianti nelle aree a destinazione agricola del Piano e le NTA dei piani regolatori generali comunali relativi alla medesima destinazione, con la conseguente difficoltà applicativa della "verifica della conformità urbanistica" da parte degli enti locali nell'ambito dei procedimenti autorizzativi ex art. 208 (Comune di Bari - Rapporto con altri piani),
- d. "Il piano in esame confrontato con quello approvato con D.G.R. 819 del 23 aprile 2015, di cui rappresenta un aggiornamento, innanzitutto, evidenzia, in alcuni casi, una minore tutela del suolo e dell'ambiente. Nello specifico vengono a configurarsi alcune situazioni che favorirebbero il consumo del suolo ... e ... una coesistenza, nella stessa area, per esempio, di coltivazioni agroalimentari DOP o DOC con impianti di smaltimento o recupero rifiuti" (Provincia di Brindisi), qualora ricadenti ad esempio "nel "Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord Barese – PAMv" (aree agricole di pregio da tutelare da salvaguardare in relazione alla città di prossimità) ... si chiede di valutare l'opportunità di inserire il criterio Escludente per tali aree almeno per determinate tipologie di impianti aventi carattere prettamente industriale (fonderie, vetrerie, industrie per la lavorazione di materie plastiche, etc.), o almeno di esplicitare le "condizioni, parametri e prescrizioni", indicate genericamente a pag. 127 del PRGRS, da rispettare nell'ambito della verifica per il superamento del criterio penalizzante (Pe) (es. aree già compromesse, prive di elementi di pregio paesaggistico e naturalistico, adiacenza a viabilità/infrastrutture/aree urbanizzate o altro), al fine di fornire indirizzi per lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione" (Comune di Bari - Analisi degli impatti e misure di mitigazione)
- e. "in merito agli Ulivi monumentali, si propone di considerare le zone colpite da Xylella alla stregua delle aree percorse da incendio boschivo, al fine di promuovere la conservazione della destinazione agricola e favorire i nuovi reimpianti"; a tal proposito si richiama l'art. 1 comma 1 della L.R. 7/2016, che dispone: "In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati

da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2" e la DGR del 7 ottobre 2019, n. 1780 "Art. 2 Legge regionale 8.10.2014, n. 41 "Misure di tutela delle aree colpite da Xylella fastidiosa". Indirizzi per la tenuta dell'elenco dei terreni interessati da espianto/abbattimento/spostamento di olivi infetti da Xylella fastidiosa, visto l'art. 1 L.R. 8.10.2014 n. 41, modificato dalla L.R. 11 aprile 2016 n.7" (Provincia di Brindisi e Min cultura);

- f. Carenze nella "Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio" (ARPA Puglia e MITE osservazione n. 2.6 - Monitoraggio)

(DS1) Si rammenta che la Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 15 della L.R. 44/2012 e smi, dovrà illustrare come si è tenuto conto degli esiti delle suddette consultazioni (preliminare e pubblica) nell'iter di formazione del piano.

ISTRUTTORIA TECNICA

Sebbene si tratti di un aggiornamento del precedente Piano vigente, già sottoposto a VAS, e che la presente procedura di VAS ai sensi della L.R. 44/2012 art.8 co.7 si sarebbe dovuta "limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati", il Rapporto Ambientale è stato impostato in modo da proporre una nuova valutazione completa: "si è ritenuto comunque opportuno sottoporre a valutazione tutti gli eventuali "impatti" che le complessive azioni di piano possono, direttamente e indirettamente produrre sulle componenti ambientali" (Rapporto ambientale, d'ora in poi RA, pag. 6). Le considerazioni emerse nelle procedure di VAS sono richiamate solo nel capitolo dedicato alle misure di mitigazione: "Le misure riportate nel RA del precedente Piano sono state recepite nella strutturazione delle azioni della proposta di aggiornamento, dando coerentemente efficacia a quanto emerso nella precedente valutazione ambientale (2009-2015)" (RA, pag. 283)

- (02) si condivide quanto esposto circa la valutazione complessiva degli impatti della proposta in oggetto, ma SI OSSERVA tuttavia che, trattandosi di un aggiornamento di un Piano precedentemente sottoposto a VAS, non è stato evidenziato in che modo quanto già valutato ed emerso nelle pregresse Valutazioni (osservazioni pervenute, contenuti/valutazioni utili per la presente procedura e eventuali impegni presi nella Dichiarazione di Sintesi approvata, recepimento delle prescrizioni rese nella Valutazione d'Incidenza), nel monitoraggio VAS del piano vigente (report prodotti, eventuali "misure correttive" adottate, difficoltà incontrate nella raccolta/elaborazione dei dati, ecc.) e nella messa in atto delle misure di mitigazione proposte nella precedente procedura di VAS (esiti della loro attuazione, eventuali difficoltà riscontrate), abbia determinato gli studi, le analisi e le valutazioni alla base delle scelte dell'aggiornamento in oggetto.**

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano (lett. a Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Contenuti e finalità

L'aggiornamento in oggetto (d'ora in poi PRGRS) è uno degli strumenti che "unitamente al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (comprensivo della sezione relativa alla gestione dei fanghi e del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata) ed al Piano Amianto, costituisce la pianificazione di settore per la Regione Puglia. La necessità di mantenere distinta la pianificazione afferente alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali deriva dalla peculiare circostanza per cui l'approvazione del presente strumento è attribuita alla competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, lett d) della L.R. n. 7/1997, mentre l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti urbani è attribuita alla competenza del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii." (Relazione di Piano, d'ora in poi RP, pag. 1).

La pianificazione in tema di rifiuti è prevista dalla Direttiva 91/156/CEE, sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e attualmente dalla Dir. 2008/98/CE, e recepita nell'ordinamento italiano all'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e

s.m.i., pertanto il Piano in oggetto *“comprende l’analisi della gestione dei rifiuti speciali esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione delle modalità con cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della Parte Quarta del medesimo Decreto”* (RP, pag. 1).

Il PRGRS fa proprie anche le indicazioni contenute nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (approvato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare oggi Ministero della Transizione Ecologica), adottando obiettivi generali di prevenzione coerenti con quelli nazionali e, ove fattibile, stabilendo ulteriori e più ambiziosi, in relazione alle specificità socio-economiche e ambientali del territorio. (RP, pag. 74).

Con il precedente aggiornamento del 2015 si modificavano e integravano alcuni capitoli del Piano approvato nel 2009, per le seguenti motivazioni:

1. *“esigenza di adeguare il Piano dei rifiuti speciali alla Direttiva Europea 2008/98/CE, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs 205/2010: questo prevede, all’art. 20, commi 7 e 8, che l’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali, e fissa il limite temporale del 12 dicembre 2013 entro il quale procedere all’approvazione o adeguamento”.* (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 2)
2. *necessità di recepire nel Piano “le misure di prevenzione dei rifiuti” di cui al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell’art. 180 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.* (RAP, pag. 4)
3. *urgenza di superare alcune “criticità emerse durante l’attuazione del Piano dei Rifiuti Speciali vigente (...). A titolo rappresentativo ma non esaustivo si elencano le maggiori criticità evidenziate:*
 - *possibilità di contrasto tra parere favorevole alla realizzazione dell’impianto da parte della Commissione paesaggistica e provvedimento di diniego da parte della Provincia per l’esistenza di un vincolo escludente in relazione ad aree tutelate per legge ex art 142 del D.lgs. 42/04, con particolare riferimento ai beni paesaggistici di cui all’art 134 del suddetto D.lgs.;*
 - *necessità di chiarire il campo di applicazione della DGR 1713/2011, con riferimento alla possibile deroga ai criteri localizzativi stabiliti dal Piano;*
 - *necessità di specificare, all’interno del piano, la definizione di “impianto esistente”;*
 - *questioni e disposizioni del Piano su cui è stata investita l’autorità giudiziaria amministrativa fra cui:*
 - *comma 2, punto 6) dell’art. 15.1, sulla distanza tra la localizzazione dei nuovi impianti e degli esistenti;*
 - *art. 15, ultimo comma, sulla possibilità di autorizzare all’esercizio di nuovi impianti in siti caratterizzati da litologia non argillosa;*
 - *art. 15, comma 2, n. 3, con riferimento alla localizzazione dei nuovi impianti, eccetto le discariche, in aree industriali;*
 - *assenza, nel Piano regionale, di una definizione esplicita o di un espresso richiamo normativo relative alle nozioni di “ampliamento” e “variante sostanziale”* (RAP, pag. 5);

L’aggiornamento in oggetto si reso necessario al fine di perseguire le seguenti finalità:

- *“coordinare la pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali con gli obiettivi del “pacchetto di misure sull’economia circolare”;*
- *integrare, nello strumento di pianificazione regionale, le modifiche normative recentemente introdotte a livello nazionale;*
- *dare uniforme attuazione alla definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché individuare luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 152/06 e smi e definire i medesimi criteri applicabili ad impianti che trattino rifiuti urbani, speciali ovvero entrambe le tipologie di rifiuto, tanto al fine di superare difformità e difficoltà interpretative che in passato hanno caratterizzato talvolta l’attività amministrativa regionale e provinciale;*

- dotare la Regione Puglia di uno strumento di pianificazione in materia di rifiuti speciali aggiornato anche in considerazione del ritorno di esperienza sino ad oggi maturato in ordine all'effettiva efficacia del vigente PRGRS;
- avere accesso alle risorse eurocomunitarie in quanto l'aggiornamento dello strumento di pianificazione è indispensabile per il soddisfacimento della condizione abilitante 2.6 al Regolamento UE 2021/1060." (RA, pag. 4)

Obiettivi

Nel capitolo 3 del RA sono riportati i nuovi obiettivi generali e quelli specifici della presente proposta, che si riferisce agli anni 2022-2028:

1. *Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali*
 - 1.1 *Riduzione almeno del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi rispetto al 2010*
 - 1.2 *Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi rispetto al 2010*
 - 1.3 *Minimizzazione degli apparecchi contenenti PCB/PCT*
 - 1.4 *Prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sanitari, al fine di incentivare le operazioni di recupero rispetto alle operazioni di smaltimento*
2. *Aumento della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti speciali*
 - 2.1 *Intercettazione e successiva preparazione per il riutilizzo di particolari flussi di rifiuti, con particolare riferimento agli imballaggi*
3. *Aumento del riciclaggio dei rifiuti speciali*
 - 3.1 *Implementazione di attività economiche che incrementino nel territorio regionale il riciclaggio dei rifiuti e utilizzino i rifiuti come fonte principale e affidabile di materie prime*
 - 3.2 *Garantire un tasso di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, ossia i CER 17 ad eccezione del CER 170504, pari ad almeno il 70% in termini di peso al 31.12.2027.*
 - 3.3 *Intercettazione e successivo avvio al riciclaggio di altri specifici flussi di rifiuti, con particolare riferimento ad oli usati, imballaggi, veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, pile e accumulatori, R.A.E.E..*
 - 3.4 *Aumento della quota rigenerabile di olio usato in un'ottica di economia circolare*
 - 3.5 *Obiettivi per i RAEE professionali al 31.12.2027.*
 - *categorie 1 o 4: recupero dell'85% e preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dell'80% ;*
 - *categorie 2: recupero dell'80% e preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dell'70% ;*
 - *categorie 5 o 6: recupero del 75% e preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 55%;*
 - *categorie 3: riciclaggio dell'80%*
 - 3.6 *Obiettivi per i veicoli fuori uso al 31.12.2027:*
 - *reimpiego e recupero almeno del 95% del peso medio per veicolo e per anno;*
 - *reimpiego e riciclaggio almeno del 85% del peso medio per veicolo e per anno*
 - 3.7 *Obiettivi per batterie esauste al 31.12.2027:*
4. *Riduzione dello smaltimento in discarica*
 - 4.1 *Garantire che dal 2030 tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo non siano ammessi in discarica.*
5. *Minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti*
 - 5.1 *Riduzione della dispersione dei rifiuti*
 - 5.2 *Garantire l'idoneità dell'ubicazione dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti*
 - 5.3 *Razionalizzazione della gestione dei rifiuti."*

Attuazione

Per ogni obiettivo specifico sono indicate le relative azioni generali del Piano. A tal proposito si specifica che: "il PRGRS, a differenza del PRGRU, non veste un carattere "prescrittivo" e le previsioni pianificatorie devono essere interpretate come un indirizzo che funga da orientamento delle azioni attuative da sviluppare a livello territoriale, tanto per contribuire alla prevenzione della produzione dei rifiuti in coerenza ai menzionati obiettivi del VII programma d'azione comunitario per l'ambiente (stimolando l'adozione di accordi e contratti di programma ad esso finalizzati, promuovendo l'adozione di condizioni di appalto che valorizzino competenze

e capacità nella prevenzione della produzione, incentivando gli appalti pubblici verdi, i sistemi di ecoaudit, le analisi del ciclo di vita dei prodotti, lo sviluppo di un marchio ecologico oltre alle azioni di informazione e sensibilizzazione), quanto per individuare gli indirizzi per il potenziamento dei sistemi impiantistici nei segmenti maggiormente deficitari.”

Le suddette azioni possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie:

“1) accordi di programma eventuali;

2) infrastrutturazione del territorio su richiesta/iniziativa imprenditoriale privata;

3) indicazioni alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti e per l'esecuzione di sperimentazioni;

4) incentivi per la ricerca e l'imprenditoria privata;

5) Indicazioni per la raccolta e la gestione;

6) azioni di informazione e formazione” (RA, pag. 254).

Nel punto 3) rientra l'aggiornamento dei criteri per la localizzazione delle aree idonee o non idonee all'ubicazione di impianti di trattamento/smaltimento e recupero di rifiuti, “in linea con l'aggiornamento del regionale Piano di gestione dei Rifiuti Urbani, recependo le normative nazionali e regionali, nonché i vincoli e le prescrizioni fissati dagli strumenti di pianificazione di settore” (RA, pag. 285)

(03) in merito ai contenuti si rileva che l'aggiornamento in oggetto propone nuovi obiettivi e azioni, mentre i criteri per la localizzazione delle aree idonee o non idonee all'ubicazione di impianti di trattamento/smaltimento e recupero di rifiuti sono aggiornati; SI OSSERVA che il RA non evidenzia puntualmente gli aggiornamenti/modifiche introdotte rispetto alla previgente pianificazione, rimandando ai contenuti del Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani già approvato.

Rapporto con altri pertinenti piani o programmi (lett. a Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Nel capitolo 5 del RA dedicato alla “Coerenza esterna” si riporta una matrice riporta l'analisi che confronta gli seguenti strumenti di pianificazione con il PRGRS e mostra sinteticamente con l'uso del colore verde la coerenza fra questi e in che modo il PRGRS ne ha eventualmente tenuto conto:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR
- Piano di Bacino stralcio per l'assetto idrogeologico PAI
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale
- Piano di tutela delle acque PTA
- Piano Regionale per la Qualità dell'Aria PRQA e successivi, specifici, Piani di Risanamento
- Piano Regionale Attività Estrattive PRAE
- Piano Energetico Ambientale Regionale
- Programma D'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati
- Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia Piano Attuativo 2015-2019
- Piano Regionale delle Coste PRC
- Documento Regionale di Assetto Generale DRAG
- PO FESR 2014-2020
- PSR 2014-2020
- Piani di Gestione Siti Natura 2000 distribuiti sul territorio regionale
- Piano Regionale Amianto Puglia PRAP
- Piano Regionale Gestione dei rifiuti urbani

Dall'analisi non emergono incoerenze e indica come lo stesso ha tenuto conto della pianificazione pertinente per:

1. la costruzione dei “criteri escludenti e penalizzanti per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, valutando vincoli e limitazioni di natura tecnica e di salvaguardia ambientale derivanti dalla pianificazione regionale” da essi derivanti.
2. “promozione di studi e di progettazione volti a sostenere l'innovazione industriale orientata alla riduzione dei costi energetici e del consumo di materie prime, alle tecnologie ecosostenibili, al riuso e

valorizzazione dei rifiuti, promuovendo contestualmente il maggior impiego delle risorse rinnovabili economicamente disponibili”.

3. introdurre “delle valutazioni con riferimento alle emissioni odorigene”.
4. implementare anche la modalità ferroviaria per il trasporto dei rifiuti solidi urbani “l’incentivazione dell’utilizzo di mezzi di trasporto a minore impatto”.

(04) SI OSSERVA che non sono chiari:

- i rapporti fra i piani PRC, DRAG, PSR, Piani di Gestione dei SIC e i citati “criteri per la definizione delle aree non idonee”, in particolare quali “vincoli e limitazioni di natura tecnica e di salvaguardia ambientale” siano stati considerati,
- in merito ai suddetti punti 3 e 4, in quali azioni/obiettivi del PRGRU sono state implementate le modalità di trasporto ferroviaria e le valutazioni delle emissioni odorigene.

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma; caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. (lett. b, c, d Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)

Nel capitolo 2 del RA è stata effettuata un’analisi puntuale del contesto ambientale di riferimento relativamente alle tematiche/matrici ambientali: Qualità dell’Aria, Suolo e Rischi naturali, Risorse Idriche, Biodiversità e Aree naturali protette, Ambiente marino costiero, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Cambiamenti climatici, Rumore, Energia, Rifiuti Trasporti e mobilità, Popolazione e salute. Tale studio presenta per le suddette componenti una sintesi SWOT in cui sono evidenziati i punti di forza e debolezza, le opportunità e i rischi. Di cui si riportano di seguito quelli alla tematica dei rifiuti:

- ✓ *“Movimentazione di rifiuti speciali verso destinazioni extraregionali, in assenza dell’obbligo di smaltimento nell’ambito territoriale di produzione, come invece avviene per i rifiuti urbani.*
- ✓ *Difficoltà di molti Comuni nel raggiungere le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previste dalla normativa*
- ✓ *Possibilità che il mercato non riesca ad assorbire all’interno dei processi produttivi le materie prime secondarie rivenenti da raccolta differenziata.*
- ✓ *Ricorso a sistemi di smaltimento illegale, molto più economici dei sistemi convenzionali.*
- ✓ *Inserimento della malavita organizzata nel trasporto e nello smaltimento abusivo dei rifiuti”*

(05) In merito all’analisi swot delle diverse componenti ambientali, SI OSSERVA che non sono evidenziati:

- quali fattori di rischio e punti di debolezza siano correlati direttamente o indirettamente al le azioni e/o obiettivi del PRGRS,
- gli indicatori di contesto popolati/popolabili e collegati ai suddetti fattori/punti.

(06) SI OSSERVA che nel RA non è riportata una descrizione dell’evoluzione probabile dello stato dell’ambiente senza l’attuazione del presente aggiornamento, ciò anche al fine di evidenziare quegli aspetti negativi che, in assenza delle nuove azioni/interventi del Piano, potrebbero sorgere e/o contribuire a peggiorare la situazione di alcune componenti ambientali.

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. (lett. e Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Il RA al capitolo 5 relativo alla “coerenza esterna” descrive il quadro normativo di riferimento per la tematica dei rifiuti ed elenca la normativa europea e italiana dalla quale discendono obblighi e strategie attuative perseguite con il PRGRS, specificando che “Tutte le indicazioni di norma sono state coerentemente recepite e

strutturate negli obiettivi di aggiornamento del Piano da attuarsi attraverso le azioni individuate. Gli obiettivi di Piano perseguono pertanto finalità sinergiche e presentano forti elementi d'integrazione con gli atti strategici di riferimento comunitario e nazionale. In particolare, a quasi tutti gli obiettivi strategici posti dalla normativa in materia di rifiuti corrisponde almeno un obiettivo di Piano e non vi sono incoerenze o conflittualità tra obiettivi, piuttosto emergono forti sinergie ed elementi di integrazione".

E' riportata quindi la coerenza fra gli obiettivi generali e specifici del piano e quelli della Strategia Nazionale di Sviluppo sostenibile, concludendo che "il Piano risulta coerente con gli obiettivi della SNSvS e ne contribuisce positivamente al raggiungimento" (RA, pag. 243 e ss).

Inoltre in altre parti del RA si riporta:

- "La presente analisi di contesto rimanda pertanto alle componenti specifiche per l'analisi SWOT, attraverso la ricognizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale rivenienti da strategie sovraordinate e gli Obiettivi Regionali di Sostenibilità Ambientale" (analisi del contesto ambientale, RA pag. 163)
- "per garantire la coerenza dell'aggiornamento del Piano con gli altri piani e programmi di settore, sono stati analizzati i contenuti (prescrizioni, strategie, azioni) degli stessi con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale." (analisi dei rapporti con la pianificazione vigente, RA pag. 247)
- "Il sistema di monitoraggio prevede l'articolazione del controllo attraverso (...) il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati nel Rapporto Ambientale" (piano di monitoraggio, RA pag. 286).

(05) SI OSSERVA che:

- la trattazione non esplicita quali sono gli "obiettivi di protezione ambientale" ritenuti pertinenti al PRGRS richiesti dalla lett. e Allegato VI (contenuti minimi del Rapporto ambientale), se questi corrispondono a "gli obiettivi di sostenibilità ambientale rivenienti da strategie sovraordinate e gli Obiettivi Regionali di Sostenibilità Ambientale" (RA, pag. 163) e in che modo si sovrappongono a quelli rinvenienti:
 - dalla normativa di settore citata (RA, pag. 242-243)
 - dalle aree e dai vettori di sostenibilità di cui alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (RA, pag. 243),
- non è pienamente chiaro quindi se e in che modo, durante la preparazione del piano, si sia tenuto conto dei suddetti "obiettivi di protezione ambientale" e di ogni altra considerazione ambientale, anche con riferimento a quanto riportato nel RA per le analisi sopra citate: contesto ambientale (RA pag. 163), rapporti con altri piani e programmi (RA, pag. 247), piano di monitoraggio (RA pag. 286).

(DS2) Si rammenta che la Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 15 della L.R. 44/2012 e smi, dovrà illustrare, alla luce delle condizioni e delle osservazioni contenute nel presente parere motivato, in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano in oggetto.

Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (lett. f Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Il capitolo 6 è dedicato alla valutazione degli effetti attesi attraverso un approccio matriciale che pone a confronto le azioni specifiche di piano che hanno potenziali impatti con le componenti ambientali trattate nell'analisi di contesto. Si specifica che: "Sono state escluse le azioni cosiddette "immateriali" connesse all'incentivazione di buone pratiche, alle agevolazioni fiscali, alla adozione di accordi di programma, alla dotazione di certificazione ambientale da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei rifiuti speciali" (RA, pag 279 e ss.).

Sono state considerate quindi le seguenti azioni:

- Attuazione del programma di prevenzione dei rifiuti (cfr par. 3.2)
- Accordi di programma fra gli operatori della raccolta individuati dai consorzi di filiera e il sistema pubblico che consentano di attribuire un ruolo alle aree attrezzate di raggruppamento consortili e

conseguentemente contrastare il fenomeno degli smaltimenti abusivi degli oli usati, dei PFU, delle batterie esauste, dei RAEE professionali e degli imballaggi

- *Promozione di specifici accordi di programma tra la Regione e i consorzi volontari dei produttori (CONAI, CDC RAEE, ECOPNEUS, CONOU) per l'adozione di criteri di prelazione a favore di impianti di recupero localizzati in regione nell'ambito dell'assegnazione dei flussi di rifiuti prodotti sul territorio regionale, fermo restando il rispetto delle migliori condizioni economiche scaturite da eventuali gare di assegnazione*
- *Accordi di programma fra la Regione, i Comuni e gli enti titolari della gestione delle strade per concretizzare forme di collaborazione tra enti pubblici che prevedano l'attivazione da parte dell'ente locale di strumenti e attività di controllo mediante apparecchiature fisse/mobili e ispezioni programmate, a fronte dell'istituzione da parte degli enti gestori delle strade, accanto a un servizio di pulizia ordinaria da effettuarsi con cadenze diradate, di servizi di pronto intervento di pulizia delle cunette stradali e delle aree pertinenziali a seguito di segnalazione dell'ente locale*
- *Centri per la preparazione per il riutilizzo ad iniziativa imprenditoriale privata*
- *Aree attrezzate di raggruppamento/stoccaggio nelle aree dei Consorzi industriali a servizio degli insediati*
- *Contribuire alla realizzazione o al potenziamento di nuovi impianti – adeguati in numero, tipologia e potenzialità - per i quantitativi di rifiuti non ulteriormente riducibili in quantità e pericolosità*
- *Contribuire alla realizzazione o al potenziamento di nuovi impianti di recupero – adeguati in numero, tipologia e potenzialità - per i quantitativi di rifiuti oggi avviati ad operazioni di smaltimento*
- *Interventi per il potenziamento della capacità impiantistica di riciclo/recupero già presente sul territorio volta a favorire la localizzazione di nuove imprese che effettuano riciclo/recupero di materia al fine di poter gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa*
- *Favorire la realizzazione di impianti di trattamento preliminari allo smaltimento che consentano di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire*
- *Promuovere il conferimento a piattaforme per la separazione dei PCB dagli altri componenti*
- *Utilizzo di strumenti finanziari per l'incentivazione della realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti sul territorio regionale, anche di carattere sperimentale.*
- *Bandi per progetti di riduzione dei rifiuti in specifici settori o di valorizzazione degli scarti di lavorazione*
- *Promuovere l'utilizzo degli eventuali nuovi centri per il riutilizzo ad iniziativa imprenditoriale privata ai fini dell'intercettazione dei rifiuti prodotti dalle piccole utenze diffuse previa regolamentazione delle modalità di accesso*
- *Azioni di supporto finalizzate al miglioramento continuo di sistemi organizzativi locali che consentano di ottimizzare la logistica delle operazioni di raccolta differenziata, trasporto e stoccaggio attraverso le aree attrezzate dei consorzi industriali previa regolamentazione delle modalità di accesso*
- *Promozione delle azioni volte a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti*
- *Vigilanza sulla qualità degli oli usati*
- *Promozione di accordi di programma fra gli operatori della raccolta finalizzati a contrastare il fenomeno degli smaltimenti abusivi;*
- *Adozione di apposito accordo di programma con il CONOU finalizzato a incrementare la frazione di olio usato raccolta e migliorare la gestione degli oli usati sul territorio regionale, anche attraverso opportune misure di comunicazione rivolte ai produttori di oli usati*

Si conclude che:

- *gli effetti rilevati che sono generalmente positivi e molti di questi saranno valutabili a seconda della tipologia di attività e del sito, quali ad esempio quelli che “potrebbero derivare dalla realizzazione di nuova impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti speciali” (RA, pag. 283)*
- *“gli effetti ambientali ipotizzati risultano essere principalmente di tipo indiretto non potendo, il Piano, incidere direttamente sulla consistenza del sistema impiantistico e sulle modalità gestionali delle imprese” (idem)*
- *“elementi intrinseci al sistema di gestione dei rifiuti possano essere causa di interazione negativa con*

le componenti ambientali generando impatti residui sul territorio, che in qualche modo bisogna cercare di abbattere e, per quanto possibile, tenere sotto controllo". Unico esempio riportato in "conseguenza diretta della scelta di un servizio di raccolta e conferimento "di prossimità" è l'aumento del traffico veicolare causato dai mezzi impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti" (idem).

SI OSSERVA che:

(08) non sono esplicitati gli "impatti residui sul territorio che in qualche modo bisogna cercare di abbattere e, per quanto possibile, tenere sotto controllo" (RA, pag. 283),

(09) pur concordando che l'analisi degli impatti relativi alle infrastrutture possa condursi in modo esaustivo ad una scala progettuale, tuttavia a livello pianificatorio è possibile effettuare un'analisi degli impatti:

g. per tipologie di interventi/azioni,

h. a seconda delle diverse localizzazioni (es. aree con criterio penalizzante),

in modo da indicare fin d'ora elementi correttivi/misure per orientare la progettazione e/o la pianificazione attuativa verso una maggiore sostenibilità ambientale, in coerenza con gli obiettivi di protezione ambientale prefissati.

Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano (lett. f Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Al paragrafo 6.3 emergono le seguenti misure:

- "programmi di informazione, direttive tecniche ed interventi rivolti agli operatori del settore e a tutti gli stakeholders a vario modo coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti" (idem)
- "risulta efficace la strutturazione del programma di prevenzione dei rifiuti che prevede il coinvolgimento dei soggetti operanti nel settore istituzionale, in quello economico e sociale. In particolare, l'amministrazione pubblica dovrà svolgere un ruolo attivo per assicurare un efficace sviluppo delle misure di prevenzione previste nel programma, le aziende potranno incidere adottando comportamenti sostenibili nelle diverse fasi produttive adottando sistemi virtuosi nello sviluppo delle proprie attività. A lungo termine la partecipazione dei soggetti coinvolti potrà avvenire in modo spontaneo soltanto quando la società avrà maturato un nuovo grado di responsabilità ambientale, diretta conseguenza di un accresciuto livello culturale e motivazionale." (idem)
- "A mitigazione di tale impatto (ndr. l'aumento del traffico veicolare causato dai mezzi impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti) risulta necessario procedere alla sostituzione degli attuali mezzi (che spesso risultano datati e non in grado di rispettare i più recenti limiti di emissione) ed all'acquisizione di mezzi a basso impatto ambientale (mezzi a GPL o metano e, per particolari tipologie urbanistiche, mezzi elettrici)."
- "incentivare l'adozione di soluzioni progettuali innovative in grado di minimizzazione gli impatti ambientali associati all'attività impiantistica"
- adozione di:
 - o "sistemi di educazione, controllo e repressione, eventualmente coordinate a livello provinciale"
 - o "strumenti di concertazione"
 - o "sistema dei controlli ... nell'ambito dell'attuazione del monitoraggio ambientale del Piano e devono prevedere:
 1. Controlli di esecuzione: verifica della conformità delle opere al progetto ed all'applicazione delle misure mitigative e/o compensative indicate dallo Studio di Impatto Ambientale (di competenza tecnico-amministrativa);
 2. Controllo dei comportamenti: analisi delle effettive capacità di gestione degli impianti, come l'implementazione dei Sistemi di gestione Integrati Qualità - Ambiente - Sicurezza ed all'Analisi del Rischio (di competenza del gestore dell'impianto);
 3. Controllo degli impatti reali del progetto: valutazione degli effettivi cambiamenti intervenuti nelle componenti ambientali dopo la realizzazione degli impianti e delle opere ad essi collegati, come per esempio l'individuazione di misure integrative per l'attenuazione e/o la compensazione (di competenza dei gestori e delle strutture tecnico-amministrative competenti)"

Si specifica che *“le misure di mitigazione possibili, sia relativamente alle attività di gestione dei rifiuti speciali già in essere sia relativamente alle attività connesse ai nuovi impianti di trattamento e stoccaggio, devono tenere conto degli obiettivi ambientali fissati per tutti i corpi idrici ai sensi degli articoli 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006 e contenuti nei pertinenti piani di programmazione come il Piano di Tutela delle Acque e il Piano di Gestione dell’Appennino Meridionale”* (RA, pag. 284), il cui rispetto dovrà essere verificato nelle relative valutazioni ambientali (VIA e VINCA).

Infine si specifica che *“le possibili misure di compensazione dovranno essere oggetto di concertazione tra i soggetti coinvolti (Regione, Provincia, imprese, consorzi, Comuni, ecc)”* e *“In fase autorizzativa sarà importante tenere nel giusto conto la necessità di riconoscere le doverose compensazioni ambientali ai territori sede di impianto e prescrivere le più opportune forme di monitoraggio delle prestazioni ambientali nel rispetto delle norme vigenti”*.

SI OSSERVA che:

- (010) le misure/indicazioni proposte sono generiche e non è chiaro a quali “impatti negativi” siano correlate, né se siano già azioni del Piano oppure siano ulteriori, in tal caso occorre esplicitarne il campo di applicazione (rif. Osservazione O9), la cogenza, la modalità e le responsabilità per la loro attuazione.
- (011) non è esplicitato con quali modalità sono definite le ulteriori misure di mitigazione “possibili” ed a quali impatti sono correlati;
- (012) l’esigenza di misure di “compensazione” deriva dall’identificazione di impatti negativi, che si ritengono fin d’ora non mitigabili, ma che tuttavia non sono evidenziati.

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste (lett. h Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Non è presente un paragrafo dedicato alla trattazione delle alternative prese in considerazione nella stesura dell’aggiornamento in oggetto. A pag. 4 del RA, sono riportate le finalità del presente aggiornamento e

- (013) a tal proposito SI OSSERVA si osserva quindi che non è presente una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate, in particolare si rammenta che
- i. le soluzioni alternative sono quelle “alternative ragionevoli” che si sarebbero potute adottare alla luce degli obiettivi enunciati e dell’ambito discrezionale del Piano (ad esempio possibili diverse configurazioni relativamente a: tipologia delle azioni/misure, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, allocazione delle risorse finanziarie, ecc.)
 - j. tale analisi deve evidenziare che la scelta fra le alternative è stata fatta tenendo conto anche degli effetti ambientali delle stesse confrontate tra loro e con lo scenario di riferimento (rif. osservazioni O5 e O6) al fine di individuare quella/e più coerenti agli “obiettivi di protezione ambientale” e agli obiettivi del Piano stesso e con un minore impatto ambientale (rif. Osservazioni O1 lett. D e O9).
- (014) come già osservato al punto (O2) e (O3), l’analisi condotta nel RA, non facendo esplicito riferimento all’efficacia/attuazione delle misure/interventi/azioni, alle difficoltà riscontrate nell’attuazione e agli esiti del monitoraggio del Piano previgente, non evidenzia se le modifiche introdotte dall’aggiornamento possano considerarsi “misure correttive” del precedente piano, e quindi porsi in continuità con le scelte precedenti, se costituiscono un adeguamento normativo/programmatorio del precedente piano o se invece scaturiscano da nuove considerazioni, non solo ambientali, che hanno orientato la valutazione alla base delle scelte proposte con il PRGRS in oggetto.
- (DS3) Si rammenta infine che la Dichiarazione di sintesi di cui all’art. 15 della L.R. 44/2012 e smi, dovrà illustrare, alla luce delle condizioni e osservazioni contenute nel presente parere motivato, le ragioni per le quali è stato scelto il Piano, in considerazione delle alternative possibili che erano state individuate.**

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Variante proposta definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; (lett. i Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Il capitolo 7 del RA è dedicato al monitoraggio del Piano, in cui si riporta la matrice di monitoraggio basata sugli indicatori di programma, che saranno popolati "ad opera dell'Osservatorio regionale rifiuti incardinato presso la Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, anche per il tramite dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nell'ambito di un report annuale sulla gestione dei rifiuti in Puglia ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006e smi e del supporto delle Amministrazioni provinciali".

Inoltre sono previsti n. 4 indicatori che permetteranno di aggiornare l'analisi ambientale e territoriale di contesto, con specifico riferimento all'attuazione dello strumento di pianificazione:

- Qualità dell'aria
- Qualità dei suoli
- Anomalia Consumo Suolo (ACS)
- Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

"I target e gli intervalli temporali intermedi relativi ai singoli indicatori al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di Piano, saranno definiti successivamente" (RA, pag. 286).

SI OSSERVA che:

(015) il piano di monitoraggio proposto permette di rilevare:

- **il raggiungimento degli obiettivi del Piano (indicatori prestazionali);**

ma non consente di monitorare:

- **lo stato delle criticità del contesto ambientale legate direttamente e indirettamente all'attuazione degli interventi previsti dal Piano (indicatori di contesto, rif. Osservazione (05), al fine di verificare il non aggravio,**
- **il controllo degli impatti negativi rilevati,**
- **il raggiungimento degli "obiettivi di protezione ambientale" di cui all'osservazione (07),**

(016) non sono esplicitati:

- **i target di riferimento per la verifica di quanto alla precedente osservazione;**
- **le modalità e la tempistica per la produzione dei report/relazioni di monitoraggio**

(017) con particolare riferimento al monitoraggio di cui alla precedente (016), non sono esplicitate le eventuali e necessarie azioni da intraprendere (cd. misure correttive/meccanismi di riorientamento) nel caso si verificano scostamenti rispetto ai target prefissati).

Sintesi non Tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (lett. j Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Nel Rapporto Ambientale, è stata effettuata una analisi dettagliata della biodiversità e naturalità presente nel territorio regionale, ma non è stata fatta un'analisi approfondita dello studio di Incidenza ambientale che il piano può avere con i siti della Rete Natura 2000 e più in generale con la naturalità presente a livello regionale.

Pertanto si prende atto della decisione di non proporre all'interno del RA di VAS lo svolgimento della VINCA, demandando tale valutazione alla fase di definizione delle misure e degli interventi specifici di dettaglio.

La scelta di Piano di adottare criteri per la definizione di aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento attraverso la ricognizione della normativa vigente in materia di tutela ambientale salvaguarda i siti di Rete Natura 2000 in quanto i siti della Rete Natura 2000 sono completamente esclusi dalle localizzazioni impiantistiche; parimenti, i criteri localizzativi escludono dalla possibilità di localizzare impianti di gestione di rifiuti la Rete Ecologica conservazione della Biodiversità (REB) (articolo 30 delle NTA PPTR - allegato 9 ed elaborato 4.2.1.2 del PPTR) e prevedono un criterio penalizzante in relazione alle localizzazioni nella Rete Ecologica Polifunzionale (al netto della REB) (articolo 30 delle NTA PPTR - elaborato Aggiornamento PRGRS Rapporto Ambientale Regione Puglia 292 4.2.1.2 del PPTR/P) nonché in relazione alle aree che seppur localizzate al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 sono interessate dalla presenza di habitat.

Tenendo comunque conto che il PRGRS è un programma strategico di interventi che risulteranno definibili a livello di dettaglio e di ubicazione solo in fase attuativa, che il suo raggio di azione ricopre tutto il territorio regionale e che i siti Natura 2000 differiscono tra loro per tipologia di habitat e di specie, non è possibile valutare in maniera specifica le potenziali incidenze, salvo ipotizzare alcuni generali elementi di disturbo. In questa fase le criticità ipotizzabili sono da imputare all'eventuale consumo di suolo, alla perdita di biodiversità in tutti i suoi aspetti, alla frammentazione degli habitat e delle relative connessioni ecologiche, al consumo delle risorse naturali, alla desertificazione e ai cambiamenti climatici.

Benché sia corretto ritenere che: *“non è possibile valutare le dirette incidenze del PRGRS sulle varie tipologie di siti”*, bisogna considerare, tuttavia, che all'interno del procedimento in oggetto, la valutazione di incidenza esplica la sua utilità soprattutto in chiave localizzativa delle azioni di Piano, attraverso una prima definizione di aree idonee, di tipi e caratteristiche delle aree buffer, di aree e intorni di aree da escludere in funzione del tipo di interventi previsti dal Piano stesso.

Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC)	DLgs n.36/2003 e smi (disc), RR n. 28/2008 (ZPS - ZSC), RR n. 6/2016 (SIC - Misura di conservazione trasversale 14), Piani di gestione dei singoli siti	E	E	E	E
Rete Ecologica conservazione della Biodiversità (REB)	art. 30 delle NTA PPTR, allegato 9 ed elaborato 4.2.1,2 del PPTR	Pe	Pe	Pe	Pe
Rete Ecologica Polifunzionale (al netto della REB)	art. 30 delle NTA PPTR; elaborato 4.2.1.2 del PPTR/P	Pe	Pe	Pe	Pe
Zone umide	DPR 448/76 e DPR 184/87 (recepimento convenzione Ramsar); elenchi zone	E	E	E	E
Aree interessate dalla presenza di habitat non incluse in siti della Rete Natura 2000	DGR della Regione Puglia n. 218/2020	Pe	Pe	Pe	Pe

Figura 1- estratto dei criteri di localizzazione degli impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento (E = Escludente, Pe = Penalizzante)

Dall'analisi della documentazione agli atti del Servizio scrivente, emerge la coerenza del Piano in oggetto con gli obiettivi della Rete Natura 2000 della Regione Puglia e, pertanto, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006 e ss.m.ii., e rimandando alla predisposizione degli studi di Incidenza Ambientale i singoli interventi previsti dal piano stesso, **si esprime parere favorevole per il Piano di cui all'oggetto, ai fini della sola valutazione d'incidenza, prescrivendo che:**

- **tutti gli interventi e le azioni materiali di dettaglio previste dal PRGRU, ricadenti in aree limitrofe e/o che comunque, anche se esterni, si ritengano potenzialmente impattanti con gli obiettivi di conservazione e la coerenza della Rete Natura 2000, siano sottoposte a Valutazione di Incidenza Ambientale;**
- **si prende atto del divieto, imposto dal PRGRS, di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali a quelli esistenti nei siti rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette;**
- **vengano rispettate le misure di conservazione e le norme tecniche di attuazione relative alle ZSC dotate di Piano di Gestione sito-specifico, nonché delle misure di conservazione contenute nei R.R. 28/2008, 6/2016 e 12/2017;**
- **si recepiscono e confermano tutte le prescrizioni espresse con Determina Dirigenziale n. 610 del 23/12/2009, e con Determina Dirigenziale n. 101 del 19/3/2015.**

Riassumendo, SI RILEVA quindi che:

- le fasi di consultazione dei SCMA e del pubblico hanno evidenziato una certa partecipazione che ha permesso sia di fornire numerosi spunti di indagine e revisione, che di evidenziare l'esigenza di approfondimenti specifici, a cui l'Autorità procedente ha dato riscontro, ma che meritano in alcuni casi di un ulteriore approfondimento;

- l'illustrazione dei contenuti ha evidenziato gli interventi/azioni del Piano in oggetto, non mostrando tuttavia in modo chiaro le modifiche proposte rispetto alla previgente pianificazione;
- l'analisi del contesto ambientale ha illustrato efficacemente l'ambito di riferimento, differentemente dalla descrizione dell'ambiente in assenza del Piano che non è stata descritta;
- l'analisi non ha elencato in modo chiaro gli obiettivi di protezione ambientale, nonché le considerazioni ambientali, che hanno influito nella formazione del Piano;
- l'analisi ha considerato i rapporti con gli strumenti di pianificazione vigenti pertinenti alla proposta;
- l'analisi degli impatti è affrontata in modo descrittivo e generico;
- sono proposte alcune misure di mitigazione, che tuttavia non sono correlate all'analisi degli impatti e agli obiettivi di protezione ambientale e necessitano di essere riviste alla luce delle suddette considerazioni e di essere meglio dettagliate negli elaborati di piano;
- non sono esposte le ragioni delle scelte delle azioni del Piano né le alternative prese in esame, né illustrano in che modo l'attuazione della vigente pianificazione le abbia influenzate;
- il piano di monitoraggio risulta carente di alcuni elementi richiesti e non illustra in modo chiaro come si intendono controllare gli effetti, né il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati,
- la VINCA ha rilevato alcune carenze nella documentazione trasmessa, demandando tale valutazione alla fase di definizione delle misure e degli interventi specifici di dettaglio.

Considerato che il Piano in oggetto è redatto in osservanza del D.Lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale) e persegue "i principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga".

SI RITIENE pertanto che la procedura di VAS della proposta di Piano in oggetto possa essere effettivamente efficace e quindi contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che si considerino puntualmente le osservazioni sopra riportate (dalla O1 alla O17), dandone evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., unitamente a quanto rammentato ai punti (DS1), (DS2) e (DS3).

Pertanto, alla luce degli approfondimenti e delle considerazioni di cui al presente provvedimento, si dovranno, prima dell'approvazione del Piano in oggetto, apportare le seguenti modifiche/integrazioni:

- A. verificare la coerenza/sinergia delle azioni/interventi del Piano con la pianificazione vigente tenendo conto di quanto osservato ai punti (O1) lett. b. e c. e (O4), operando, nel caso, eventuali riallineamenti al fine di risolvere le eventuali situazioni di interferenza o per migliorare l'efficacia del Piano stesso;**
- B. focalizzare l'analisi del contesto alla luce di quanto osservato ai punti (O1) lett. a. e (O5)**
- C. esplicitare gli obiettivi di "protezione ambientale" tenendo conto di quanto osservato al punto (O7) verificare la rispondenza degli stessi agli obiettivi e alle azioni/interventi del Piano, considerando nel caso eventuali riallineamenti allo stesso per permettere il loro perseguimento;**
- D. con riferimento agli obiettivi di cui alla suddetta lettera C e a quanto osservato ai punti (O1) lett. d., (O8), (O9), aggiornare l'analisi degli impatti derivanti dalle azioni/interventi del Piano di cui alla suddetta lettera A tenendo conto dell'analisi del contesto di cui alla lettera B;**
- E. indicare con precisione e dettaglio le misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di mitigare/ridurre gli impatti negativi di cui alla lettera D e di favorire un maggior perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera C e alla luce di quanto osservato ai punti (O1) lett. d., (O10), (O11) e (O12), indicandone la coerenza, le modalità e le responsabilità della loro attuazione;**
- F. illustrare le ragioni della scelta fra le alternative possibili alla luce di quanto ai punti (O2), (O3), (O13) e (O14), tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera C, dell'analisi del contesto di cui alla lettera B e all'osservazione (O6);**
- G. rivedere il piano di monitoraggio VAS, alla luce dell'osservazione (O1) lett. f., degli obiettivi di cui alla lettera C e degli impatti di cui alla lettera D, integrandolo con gli elementi mancanti di cui alle osservazioni (O15), (O16) e (O17),**

H. recepire negli elaborati del PRGRS le prescrizioni della Valutazione d'Incidenza, come riportate nello specifico paragrafo dedicato.

Tutto quanto innanzi detto costituisce il **parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica dell' "aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia"**.

SI RAMMENTA inoltre quanto segue:

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., *"la VAS costituisce per i Piani e programmi"* a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge *"parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione"*, e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, *"il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del Piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione"*,
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, *"L'Autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del Piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del Piano o programma"*,
- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, *"L'Autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del Piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione"*.
- Ai sensi dell'art.17 del TUA e dell'art.14 della L.R.n. 44/2012 ss.mm.ii., *"La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria; sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:*
 - a. *il parere motivato espresso dall'autorità competente;*
 - b. *una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;*
 - c. *le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18"*.

SI PRECISA, infine, che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla VAS del Piano in oggetto, pertanto non esime le autorità procedenti e/o i proponenti dall'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla VIA relativa agli interventi attuativi del Piano stesso, ove prescritta.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal previgente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINANO

- **di dichiarare** quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere** ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., **il parere motivato** di Valutazione Ambientale Strategica relativo all' **"Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia"** con tutte le osservazioni e prescrizioni, riportate in narrativa, che qui si intendono richiamate;
- **di esprimere parere favorevole** di VINCA con le prescrizioni riportate nel relativo paragrafo che si intendono qui integralmente richiamate;
- **di precisare** il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla VAS e alla VINCA del Piano in oggetto in oggetto, pertanto non esime l'autorità procedente e/o i proponenti dall'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla VAS/VINCA dei piani attuative e alla VIA/VINCA relative agli interventi attuativi del piano, ove prescritte;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente del Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
- **di demandare** all'autorità procedente comunale l'assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt.13-14-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, secondo quanto riportato in narrativa;
- il presente provvedimento, composto da n. 23 facciate dattiloscritte, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82:
 - è pubblicato all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
 - è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - è trasmesso all'ufficio regionale competente alla pubblicazione sul BURP.
- Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**la Dirigente ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali**

Dott. A. Riccio

**il Dirigente ad interim del
Servizio VIA-VINCA**

Arch. V. Lasorella